REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/79 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301 79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 648/79 (4), ha fissato i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che l'andamento dei corsi delle mele delle varietà « Bramley's Seedling e Jonagold » rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità durante le ultime campagne rende necessaria una revisione del coefficiente di adattamento relativo a tali varietà ;

considerando d'altra parte che, dato l'ottenimento di una nuova varietà di mele da tavola a frutto grosso, occorre completare l'elenco esistente aggiungendo la varietà « Jonagold » all'allegato VII di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato VII « Mele — Coefficiente di adattamento varietà », del regolamento (CEE) n. 1203/73 :

— la varietà « Jonagold » è aggiunta alla settima casella dopo la varietà « Gloster 69 »,

— la varietà « Bramley's Seedling » è tolta dalla undicesima casella e inserita nella decima casella dopo la varietà « Tønnes »,

— la varietà « Jonagold » è aggiunta nella rubrica « Elenco delle varietà di mele da tavola a frutti grossi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.
(3) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 12.